COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA URBANA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

N° 52 del Registro

OGGETTO: Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana.-

^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno millenovecentosessantacinque addì ventisei del mese di Maggio alle ore 21, nella sede Comunale.-

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.-

Sono presenti i Sigg.: Dott. Giuseppe GIULIANO - Enrico MAGLIONE - Angelo MARCHIANO - Francesco GARASSINO - Mario MARCHIANO - Pierangelo CALIGARIS - Gerolamo MAGLIONE - Giovanni SCHIVO Vincenzo SCHIAVON - Filippo VOLPE - Giuseppe CALVI - Francesco MAGLIONE - Gio Batta MASSARDO.-

Sono assenti i Sigg.:Vittorio BUSIN e Francesco PASTORINO.-

Assiste il Segretario Comunale Sig. Cav.Rag. Osvaldo SCIULLO

Il Sig. Dott. Giuseppe GIULIANO assunta la presidenza e constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:"Approvazione del Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana".-

Il Presidente informa che il Regolamento Comunale di Polizia Urbana in vigore fu adottato con deliberazione Podestarile n.26 in data 22.6.1933, approvata dalla G.P.A. in adunanza dell' 11 luglio 1933 col n° 344.-

Data la sostanziale evoluzione del Comune che da modesto centro di pescatori si è trasformato in stazione balneare di prim'ordine, si rende necessario provvedere ad un accurato aggiornamento delle norme contemplate nel Regolamento stesso per renderlo rispondente alle esigenze attuali.-

In conseguenza è stato predisposto un nuovo testo che il Presidente sottopone all' esame ed approvazione del Consiglio.

Il Regolamento viene ampiamente esaminato in ogni suo articolo e le poche variazioni proposte sono apportate con l'unanime consenso di tutti i presenti.-

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO

SENTITA l'esposizione del Presidente;

VISTO ed esaminato lo schema del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana predisposto dalla Giunta e perfezionato in sede di esame da parte del Consiglio;

A voto unanime espresso nei modi di Legge;

DELIBERA

- di approvare il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, composto di n° 105 articoli e quì di seguito riportato per formare parte integrante della presente deliberazione.

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dai poteri loro consentiti dalle legge e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonchè i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato al Corpo delle guardie civiche.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti ove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, agli utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di

cose cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavori in corso, riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale n.148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo restando le spese a carico del contravventore stesso.

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento si intendono accordati:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

C A P O II

DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4

Occupazione di aree pubbliche (Vedi Reg. Spogi ed aree pubbliche)

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale. Le concessioni sono fatte, dietro richiesta degli interessati, dal Sindaco per le occupazioni temporanee e dalla Giunta municipale per quelle permanenti, sempre quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro cittadino, dei pubblici servizi, del patrimonio stradale e della circolazione stradale.

La concessione, sia temporanea che permanente, deve risultare da apposito atto o licenza, portante le indicazioni della qualità della occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce la concessione amministrativa.

Articolo 5 (come sopra).

Durata delle concessioni di occupazione di aree pubbliche

L'Amministrazione Comunale potrà concedere permessi giornalieri, temporanei o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato, comunque non mai inferiore a dieci giorni.

Il permesso temporaneo (licenza) autorizza una occupazione di spazio ed area per un periodo di tempo determinato non mai superiore alla fine dell'anno in corso.

Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo, pertanto, di presentarne domanda entro il 31 dicembre.

La concessione permanente autorizza una occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante apposito atto deliberativo.

Articolo 6

Revocabilità delle concessioni (come sopra).

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, nonchè per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti del Corpo delle guardie civiche possono ordinare verbalmente o, a richiesta per iscritto, la sospensione provvisoria della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Articolo 7

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche. (come sopra).

La tassa per l'occupazione giornaliera e temporanea viene pagata direttamente alle guardie civiche dietro rilascio di quietanza-permesso; quelle per le concessioni permanenti sono esatte a mezzo ruoli esattoriali o a mezzo reversale di tesoreria.

Articolo 8

Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche (Vedi artt. 20-21 C.d.S.).

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe striscie bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiore di mt. 1,70.

Al calar del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

E' fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Articolo 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono

subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spese verso i responsabili.

Dette operazioni saranno temporaneamente vietate quando impediscano la libera circolazione dei veicoli.

Articolo 10

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità comunale.

E' pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dell'Autorità comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino ai luoghi di scarico. Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

Articolo 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'occupazione dell'area pubblica con tavoli, sedie, piante ornamentali, ecc. davanti ai negozi può essere concessa dall'Amministrazione comunale su domanda degli interessati, a favore dei gestori dei negozi stessi, solo durante le ore in cui questi sono aperti.

E' fatta eccezione per i bar ai quali l'occupazione è consentita anche oltre l'orario di chiusura.

Le scaffalature poste in aderenza ai muri dovranno essere costruite con materiale ferroso e facilmente smontabili.

I tavoli, sedie, ecc. da esporre davanti ai negozi ed ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi. I tavoli devono essere coperti da tovaglie a colori intonati

e sempre pulite.

Articolo 12

Installazione di tende (Vedi Reg. Edilizio).

Per le tende dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almento di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Le tende dovranno avere il bordo inferiore ad una altezza non minore di m. 2,50 dal piano di marciapiede. Ove non esista marciapiede le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Le tende collocate sui terrazzini dei piani superiori non potranno superare il limite di sporgenza degli stessi terrazzini.

Le tende dovranno essere sostenute da bracci in ferro estensibili a forma di soffietto.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Il colore delle tende sarà stabilito dall'Autorità Comunale su domanda dell'interessato.

Non sono consentite tende di materiale diverso da tessuto.

Articolo 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa (Vedi Reg. Edilizio e art. 23 C.d.S.).

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione "in pristino", con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.

Articolo 14

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le

concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, ecc., all'esterno dei negozi, possono essere fatte purchè non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danno.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Articolo 15

Fiere e mercati (Ved. Reg. Mercato).

Le fiere saranno tenute nelle piazze o negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dalla Giunta municipale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico - nelle file e nei posti conveniente mente designati - è fatta alle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

Articolo 16

Commercio ambulante (Ved. Reg. Mercato).

Il commercio ambulante potrà essere fatto soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale, nei giorni ed ore stabiliti.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, nè altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Articolo 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Articolo 18

Installazione di chioschi ed edicole (Vedi art. 90 C.d.S.)

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

Articolo 19

Divieto di giochi su suolo pubblico (Vedi Ordinanza Sindaco)

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

Articolo 20

Collocamento di condutture di energia elettrica di gas e di linee telefoniche

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall'Autorità comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso a giudizio dell'Autorità comunale ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni di cui nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonchè per quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto in seguito.

I concessionari, nell'esercizio dei lavori, dovranno atte-

nersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio ai lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui agli articoli precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

C A P O III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Articolo 21

Dispcsizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

Articolo 22

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bars, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 23

Disposizioni per i commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

Articolo 24

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Articolo 25

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bars e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

Articolo 26

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che ricevettero le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il pubblico suolo.

Articolo 27

Sgombro della neve

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lun-

ghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapie di per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiacciuoli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dall'Autorità comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie o piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente ai titolari dei negozi, di esercizi, bars e simili esistenti a piano terreno.

Articolo 28

Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche

E' proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Articolo 29

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.

Articolo 30

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso, in qualunque ora avvengano le occupazioni relative.

Articolo 31

Disposizioni riguardanti gli animali

Salvo quanto è disposto dalla Legge Sanitaria e dal regolamento locale d'igiene, è vietato allevare, nonchè lasciar vagare nell'abitato conigli, galline ed altri animali da cortile, come pure tenere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazze, poggioli e cortili, gli animali di cui sopra, con o senza gabbione.-

E' facoltà dell'Autorità Comunale, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, autorizzare, su richiesta degli interessati, piccoli allevamenti a carattere strettamente famigliare.-

Articolo 32

Divieto di getto di opuscoli e foglietti

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.-

Articolo 33

Divieto della segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

C A P O IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 34

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Articolo 35

Collocamento di cartelli ed iscrizioni (Ved. Reg. Edilizio e T.U.L.P.S.).

Salvo le norme del regolamento edilizio, non sarà in al

cun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, nè di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione delle iscrizioni e delle insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi, od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Articolo 36

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

Articolo 37

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegno di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubbli

co o sui muri, è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Articolo 38

Depositi in proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Articolo 39

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati nonchè dei pubblici lavatoi.

Nelle finestre e nei poggioli prospicienti le vie e le piazze principali è vietato stendervi la biancheria dal 1° Maggio al 30 Settembre, dalle ore 10 alle ore 24.

Prima dello sciorinamento la biancheria dovrà essere ben strizzata per evitare gocciolamenti sul suolo pubblico.

Articolo 40

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie o piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortile od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate dalle ore 9 alle ore 10 antimeridiane da maggio a settembre.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.

E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, comunque, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Articolo 41

Manifesti e scritte

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selcia-

to, nonchè l'affissione dei manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti. (T.U.L.P.S.).

E' altresì vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

Articolo 42

Decenza pubblica e personale

E' vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza e che possono offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone o che suonino offesa al sentimento nazionale.

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, un orinatoio e una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonchè gli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai cameriini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Articolo 43

Bagni

E' vietato circolare nelle vie e piazze del centro abitato in costume da bagno.

Articolo 44

Maltrattamento di animali (Vedi L. Regionale).

A norma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1913, n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni

specie di animali.

Articolo 45

Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed, in genere, oggetti che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo.

Articolo 46

Pattumiere e recipienti con rifiuti (ved. Reg. N.U.).

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

Articolo 47

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi nei siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi, fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Articolo 48

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane pubbliche, pietre, de

triti o qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E' vietato asportare acqua con recipienti di grande capacità senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Articolo 49

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e manufatti pubblici.

E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonchè ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

Articolo 50

Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità

E' vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

Articolo 51

Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quan

do ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E', comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

C A P O V

QUIETE PUBBLICA

Articolo 52

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 9 e tra le ore 12 e le ore 15 dal 1° Maggio al 30 Settembre, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

L'Autorità Comunale può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati e d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'Autorità Comunale, perchè gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Articolo 53

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi,

con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stato ottenuto il permesso.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Articolo 54

Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, lavatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, le lavatrici, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producono rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 21.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori inutili.

Articolo 55

Rumori in case di abitazioni

Nelle abitazioni private è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.-

Articolo 56

Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per le segnalazioni dell'orario di cessazione del lavoro. Per l'inizio del lavoro potranno usarsi altri mezzi con effetto sonoro limitato all'interno degli stabilimenti stessi ed alle immediate vicinanze esterne. In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Articolo 57

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 8 per le operazioni di carico e sca-

rico,in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 58

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qulunque oggetto anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonchè nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali, Sarà soltanto permessa la pura annunciazione in modo conveniente del titolo del giornale di vendita.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalle guardie civiche.

Articolo 59

Schiamazzi, grida e canti

Sono vietati le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze specialmente da parsone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte.

X Articolo 60

Detenziona di cani cd altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenziona a carico del propristario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale o gli animali che abbiano dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica, e privata.

Ove la diffida non venga osservata, gli animali potranno essere sequestrati.

Articolo 61

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopò il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose ed osservate per inveretare consuetudini locali.

Articolo 62

(eliminato con art. n° 61 del 10.3.1965)

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema o ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, oltre alla prescritta licenza di P.S., devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Articolo 63

Negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare per pubblicità alle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 9 e fino alle ore 13;
b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Articolo 64

Questue e carovane di nomadi

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione della Autorità di P.S.; si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dall'Autorità comunale.

C A P O VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 65

Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

Copiare l'art. 65 dalla delibera 26 del 25.5.66

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonchè dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono deposito ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, gas in bombole, derivati petroliferi ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

E' fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate. (1)

Articolo 66

Requisiti dei depositi e dei locali
di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili dovran

no avere i requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore.

Articolo 67

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi natura di materie di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolino il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire, caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

Articolo 68

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

Articolo 69

Autorimesse

Abrogato l'art 69 colla delib. Cons. n. 25 del 26.5.60

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza in vigore.

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Articolo 70

Bocche da incendio

La Giunta municipale potrà ordinare che i locali di cui agli artt. 66 e 68 siano provveduti di bocche da incendio da collocarsi e mantenersi a cura e spese dei proprietari.

Articolo 71

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine, senza licenza del Sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca e l'annullamento di essa.

Articolo 72

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);

c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Articolo 73

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte dell'Autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, zolfanelli od altri oggetti accesi.

Art. 73 bis (coprire della del. n. 26 del 25-5-55)

Articolo 74

Mine

Salvo quanto si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n° 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

Articolo 75

Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

Articolo 76

Animali pericolosi (Ved'Ordinanza Sindac.).

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni altro pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani ingenere e in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. I cani circolanti senza museruola e non condotti a guinzaglio, saranno accalappiati e tenuti in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della multa.

Anche i cani che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità comunale.

Articolo 77

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Articolo 78

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Articolo 79

Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico,

devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Articolo 80

Manutenzione dei tetti, cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Articolo 81

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Articolo 82

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione (Vedi Reg. Edilizio e C.d.S.).

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali in materia.

Articolo 83

Materiali di demolizione

E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dall'Autorità municipale che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Articolo 84

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane, e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Articolo 85

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Articolo 86

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive od altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

Articolo 87

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dalla Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade della il-

luminazione pubblica, dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

C A P O VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 88

Licenza per il commercio di vendita al pubblico

Copiare l'art. 88 della delibera n. 26 del 26-5-56

Chiunque intenda esercitare il commercio di vendita di qualsiasi merce all'ingrosso o al minuto, deve munirsi della speciale licenza prescritta dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio, prima di avere ottenuta la necessaria autorizzazione, a generi per i quali non fu rilasciata la licenza di vendita.

Articolo 89

Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

Articolo 90

Vendita delle merci esposte al pubblico

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Articolo 91

Vendita del pane

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo visibile nell'esercizio.

Articolo 92

Merce venduta in pacchi chiusi

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

Articolo 93

Tabella indicante la qualità
e il prezzo dei generi venduti

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Articolo 94

Tabella per la vendita delle carni

Oltre alle tabelle esterne e interne che, in conformità dell'art. 6 del R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, debbono contraddistinguere in modo chiaro e ben visibile gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate, vi dovrà essere nell'interno degli stessi esercizi ed egualmente ben visibile una tabella indicante la qualità e i prezzi delle carni esposte in vendita.

Articolo 95

Tabella per la vendita dei combustibili

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartelli-

ni indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 96

Carbone minerale

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

Articolo 97

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

Articolo 98

Località per l'impianto di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, in generale per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 99

Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

C A P O VIII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Articolo 100

Facchini pubblici

I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "Facchino e portabagagli".

Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato presso l'Ufficio di Polizia municipale.

I facchini addetti al servizio nell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio all"esterno.

Articolo 101

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari e per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio comunale della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre interno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;

b) di tenere aperte le baracche oltre le ore 22. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire, caso per caso, anche un diverso orario.

Articolo 102

Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento o nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di pubblica sicurezza, revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni della legge e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nello esercizio dei mestieri, non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre, la revoca potrà avvenire, quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza, oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia municipale.

C A P O IX

P E N A L I T A'

Articolo 103

Accertamento delle contravvenzioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria.

In particolare, questo dovere spetta alle guardie municipali.

Dette trasgressioni, a prescindere dalle pene stabilite dal Codice penale o da altra legge penale, quando costituiscono reati, sono punite, a norma degli artt. 106 e 109 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947n.530, con l'ammenda da £. 800 a £. 200.000 per l'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Articolo 104

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n.148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

C A P O X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 105

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, i manifesti, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con le stesse.

Letto, approvato e sottoscritto dalla Giunta Municipale in seduta del 4 Giugno 1965, giusta delegazione avuta dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 24 del 22.1.1965.-

IL SINDACO: f/to G. Giuliano
L'ASSESSORE ANZIANO: f/to G. Maglione.
IL SEGRETARIO: f/to O. Sciullo

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio il 6 Giugno 1965, giorno festivo, senza opposizioni.-.

IL SEGRETARIO COMUNALE: f!to O. Sciullo

PREFETTURA di Savona

Prot. N° 22176 - Div. 2^ N. del Registro 2438

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
IN SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1965

VISTA la deliberazione n. 52 in data 26.5.1965, del Comune di Laigueglia, relativa all' oggetto:" Regolamento Polizia Urbana";

APPROVA:

conchè siano apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 62, che ha per titolo: "Sale da ballo, cinema e ritrovi", va eliminato, poichè trattandosi di autorizzazioni di specifica competenza dell' Autorità Provinciale di P. S., è a quest'ultima che è demandata la facoltà di imporre tutte quelle prescrizioni che il caso richiede, senza, peraltro, escludere la possibilità, da parte dell' Autorità Comunale, di rappresentare particolari situazioni e suggerire opportuni accorgimenti in sede di richiesta dell' autorizzazione stessa.-

All'art. 65, avente per titolo "Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili", è necessario precisare, nell'ultimo capoverso, che le licenze che possono essere negate dall' Autorità Comunale sono quelle di sua specifica competenza, poichè nell' espressione "sostanze", sono implicitamente comprese le polveri pirichen cartucce o altro materiale esplodente, la cui licenza è di competenza del Questore.-

IL PRESIDENTE: f/to Cigliese
IL SEGRETARIO: f/to Giusti

Savona, li 31 luglio 1965
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE: f/to Giusti

./.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretodi questo Comune dal 22 ottobre 1965 al 5 Novembre 1965, senza opposizioni.-

Laigueglia, li 6 Novembre 1965

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to O. Sciullo

Copia conforme all'originale.-

Laigueglia, li 24 NOV. 1965

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Rag. O.Sciullo)

COMUNE DI LAIGUEGLIA (Savona)

in

COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **26** del Registro delle Deliberazioni — N. ..... di Prot

OGGETTO: **Modifiche ed aggiunte al Nuovo Regolamento Comunale di Polizia urbana.-**

L'anno millenovecentosessant**asei** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **20.30**, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Risultano :

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Dott. GIULIANO Giuseppe	si	
2	MAGLIONE Enrico	si	
3	MARCHIANO Angelo	si	
4	GARASSINO Francesco	si	
5	MARCHIANO Mario	si	
6	BUSIN Vittorio	no	si
7	CALIGARIS Pierangelo	si	
8	MAGLIONE Gerolamo	si	
9	SCHIVO Giovanni	si	
10	SCHIAVON Vincenzo	no	si
11	VOLPE Filippo	no	si
12	CALVI Giuseppe	ho	si
13	MAGLIONE Francesco	si	
14	MASSARDO Gio Batta	si	
15	PASTORINO Francesco	no	si
	Totale N.	10	5

Assiste il Segretario Comunale sig. Cav. Rag. OSVALDO SCIULLO.

Il sig. **Dott. Giuseppe GIULIANO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno :

Il Presidente riferisce che con deliberazione Consigliare n° 52 dius data 26.5.1965, approvata dalla G.P.A. in seduta del 22.7.1965 col n° 2438, fu approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana.-

Da lettura della nota Prefettizia n° 15337 Div. 2° in data 9.5. 1966 recante le modifiche ed aggiunte da apportarsi al Regolamento predetto in base alle osservazioni del Ministero dell'Interno.-

Invita pertanto il Consiglio a deliberare in merito.-

IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione del Presidente;

RITENUTA la necessità di apportare al nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana le modifiche ed aggiunte proposte dal Ministero dell'Interno;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di apportare agli art. 65 - 69 - 88 - 94 le modifiche ed aggiunte proposte dal Ministero dell'Interno, riformulandoli nel testo definitivo debitamente coordinato con le variazioni stesse come segue:

ART. 65 - SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.-

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni indicate dal R.D.L. 2 novembre 1933, n° 1741 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934 n° 1303, nonchè dalle norme tecniche di sicurezza approvate con D.M. 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940n° 635 e da ogni altra disposizione in materia.-

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n° 773 e dal relativo Regolamento 6.5.1940 n° 635, nonchè dai Decreti del Ministro dell'Interno 20.7.1934 e 12.5.1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.-

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28/6/1955 n° 620.-

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27.12.1941 n° 1570 concernente "norme per l'organizzazione dei servizi antincendi", nonchè quelle di cui al D.P.R. 27.4.1955 n° 547 e 26.5.1959 n° 689, contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.-

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, gas in bombole, derivati petroliferi ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto-juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.-

E' fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.-

La licenza, che rientri nella specifica competenza dell'Autorità Comunale, potrà essere negata quando dagli accertamenti non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.-

ART. 69 - AUTORIMESSE.-

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza in vigore.-

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi qualora il numero degli automezzi ricoverati sia superiore a nove, a norma del Decreto interministeriale 27 settembre 1965,n° 6 del primo paragrafo dell'elenco allegatovi.-

ART. 88 - LICENZE PER IL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.-

Chiunque intenda esercitare il commercio di vendita di qualsiasi merce all'ingrosso o al minuto deve munirsi della speciale licenza prescritta dal R.D.L. 16.12.1926 n° 2174, convertito in legge 18.12.1927 n° 2501.-

A sensi della legge 25.3.1959 n° 125 per gli esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è prescritta soltanto la iscrizione in apposito albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.-

Gli agricoltori produttori diretti sono esentati dall'obbligo di munirsi della licenza per la vendita in sede stabile dei loro prodotti a sensi della legge 9.2.1963 n° 59 integrata dalla legge 14.6.1964 n° 477.-

Gli artigiani, in armonia al disposto della legge 25.7.1956 N° 860, sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio qualora esibino i loro prodotti nel luogo di produzione.-

ART. 94 - TABELLA PER LA VENDITA DELLE CARNI.-

Gli esercizi di vendita al pubblico sia di carni fresche che congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie di animali per le cui carni è autorizzata la vendita.-

Il Consiglio Comunale può deliberare che negli spacci esistenti possa effettuarsi la vendita promiscua di carni fresche e congelate, purchè i locali siano dotati di idonee distinte attrezzature e sussistano sufficienti garanzie igienico-sanitarie.-

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni fresche e congelate la vendita delle carni congelate può essere effettuata solo in giorni prestabiliti.-

In materia saranno,comunque, osservate le disposizioni di cui alla legge 4.4.1964 n° 171.-

- di istituire, in relazione alle succitate osservazioni ministeriali, il seguente nuovo articolo:

ART. 73/BIS - DEPOSITO E TRASPORTO PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE.-

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloide deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 28, lettera A) della legge 27/12/1941, n° 1570 e della successiva legge 13.7.1961 n° 469.-

Letto, approvato e sottoscritto dalla Giunta in seduta del 4/6/1966 giusta delegazione avuta dal Consiglio con delibera n° 24 del 22/1/1965.-

IL PRESIDENTE

f.to G. Giuliano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. Maglione

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to O. Sciullo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio ~~nel giorno~~ il 5/6/1966, giorno festivo, non vennero presentate opposizioni.-

li, 6 giugno 1966 196

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI LAIGUEGLIA

SI CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24-10-1966 al 7-11-1966

Laigueglia, li 7/11/1966

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 6 giugno 1966 196

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREFETTURA DI SAVONA

N. ..... Div. .....

PREFETTURA DI SAVONA

N° 20095 Div 2ª

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 5-7-1966 IL PREFETTO

li 196

al N° 1680

Savona, 8-7-1966

IL PREFETTO-PRESIDENTE

f.to Vinciotta

CASA EDITRICE "L. C. A." - CUNEO